5 novembre 1985 – 15 maggio 2024 - I testi qui riportati hanno valore puramente informativo
In caso di discordanza prevale il testo pubblicato sul BURAS.

**I N D I C E**


**LEGGE REGIONALE 5 Novembre 1985, n.26**

**Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda.** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali 24 febbraio 1987, n.6 – 9 novembre 1987, n.46 – 14 novembre 1988, n.42 – 7 giugno 1989, n.31 - 15 gennaio 1991, n.6 - 13 dicembre 1993, n.53 – 13 novembre 1998, n,31 - 9 giugno 1999, n.24 – 14 giugno 2000, n.6 - 21 aprile 2005, n.7 – 11 maggio 2006, n.4 - 29 maggio 2007, n.2 – 30 giugno 2011, n.12 - 4 agosto 2011, n.16 – 24 ottobre 2014, n.20 - 19 novembre 2014, n.24 – 14 settembre 2015, n.24 - 27 aprile 2016, n.8 - 28 luglio 2017, n.16 – 3 agosto 2017, n.18 - 27 febbraio 2020, n.4 – 15 dicembre 2020, n.30 – 23 dicembre 2020, n.32 - 21 giugno 2021.n.10 – 22 novembre 2021, n.17 – 23 ottobre 2023, n.9) Sentenza C.C. n.124/2024) (DELIBERAZIONE 34-10 del 24.10.2023)- (Sentenza Corte Costituzionale n.212/2012)-(Vedasi anche Sentenza Corte Costituzionale n.37 del 2015)*

*Vedasi:*

**LEGGE REGIONALE 13 novembre 1998, n.31 - Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione**
**LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1989, n. 3 - Interventi regionali in materia di protezione civile** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazione; leggi regionali: 23 aprile 2018, n.13 – 9 marzo 2020, n.9)*
**LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n.36 - Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.** *(BURAS n.60 del 30 dicembre 2013).*
**LEGGE REGIONALE 27 aprile 2016, n. 8 - Legge forestale della Sardegna.** *(BURAS n.21 del 28 aprile 2016)*
**LEGGE REGIONALE 9 marzo 2020, n.9 - Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.** *(BURAS n.11 del 9 marzo 2020)*

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. 297**

**Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali** *(GU 8 luglio 1972, n.176)*

---

**DECRETO DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA 20 luglio 1973, n. 0569-16.4.1973**

**Riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza ed autorizzazione all'armamento al Personale forestale inquadrato nei ruoli regionali.**

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 327(1)**

**Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna**. *(GU 16 giugno 1950, n.136)*

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 22 agosto 1972, n. 669**

**Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla Regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste**. *(GU 20 novembre 1972, n. 301)*

---

**DECRETO INTERASSESSORIALE 19 luglio 1989, n°1029.**

**Disciplina della collaborazione fra le Compagnia barracellari ed il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 maggio 1989, n.46.

**Individuazione delle sedi e delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale e delle rispettive circoscrizioni. (Art.2, terzo comma, lett. c, e art.3, secondo comma, L.R. 5.11.1985, n.26)** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – legge regionale 14 giugno 2000, n.6 – DPG. 21 gennaio 2003, n.9)*

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 aprile 1990, n°80.**

**Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n°26 - Modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento, divise e armamento al personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: DD.PP.GG. 7 giugno 1994, n.179 - 13 ottobre 1995, n.278 – 18 gennaio 1996, n.24 - 5 marzo 1997, n.37 – 22 gennaio 1998, n.12 - 25 settembre 1998, n.181)*

---

**DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 24 maggio 1990, n°21971/1054.**

**Approvazione dei modelli di tessere personali per l'esercizio di funzioni speciali da parte dei personale dei Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda.**

---

**DECRETO DELL'ASSESSORE DEIRASPORTI 27 giugno 1991, n.249/3142.**

**Autorizzazione alla libera circolazione sugli autoservizi pubblici degli appartenenti al corpo forestale regionale e dei reduci di guerra ed ex combattenti.**

---

**DECRETO DELL'ASSESSORE DEI TRASPORTI 27 giugno 1991, n.250/3142**

**Norme in materia di libera circolazione sulle autolinee urbane di competenza regionale.**

---

**DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 14 aprile 1995, n°271**

**L.R. 22.8.1990, n°40 - Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa.**

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 gennaio 1996, n.24**

**D.P.G. 27 aprile 1990, n.8-Art.13 - Determinazione del numero delle armi lunghe, pistole semiautomatiche, e delle relative munizioni in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.**

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 ottobre 1997, n.203**

**Regolamento concernente: "Disposizioni relative all'applicazione dell'art.138 del Codice della Strada, regolamentante l'immatricolazione, il rilascio dei certificati di guida dei veicoli posti a disposizione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione** *(vedasi nota 82217 del 3.12.2015)*

---

**LEGGE REGIONALE 13 novembre 1998, n. 31**

**Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione ss.mm.ii.**

---

C**ONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO**

***Accordo 15.5.2001 smi***

**DECLARATORIE DI FUNZIONI DEL CFVA**

---

**DELIBERAZIONE G.R. n.21/17 del 19.6.2001**

**Oggetto:** Adeguamento della dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'art.15 della L.R.n.31/1998, alle disposizioni art.66 e segg. del CCRL dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali 1998/2001, concernenti il nuovo distema di classificazione del personale.

---

**Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Direzione Generale**

**Prot. 791 - DETERMINAZIONE N. 6 DEL 26.1.2001**

**OGGETTO:** Contingente organico di guardie e Sottufficiali Forestali e di Vigilanza Ambientale delle Strutture del CFVA.

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 luglio 2001, n.48**

**Adeguamento della dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'art.15 della L.R. 13.11.1998, n.31, alle disposizioni degli artt.68 e seguenti del Nuovo Contratto Collettivo di Lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.**

---

**Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Direzione Generale**

**Prot. 73744 - DETERMINAZIONE N. 2234 DEL 31.10.2013**

**OGGETTO:** Dotazione organica ufficiali del CFVA: atto ricognitivo.

---

**DELIBERAZIONE G.R. n.23/18 del 18.7.2002**

**Oggetto:** Atti di indirizzo interpretativo ed applicativo sull'uso del segnale distintivo (paletta) di cui all'art.12 del Codice della Strada, approvato con CPR 16 dicembre 1952, n.495, da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

---

**Legge Regionale 14 giugno 2000, n. 6**

**Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione.**

Art.17 - Istituzione di stazioni forestali

1. Sono istituite, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, le sedi di stazione forestale e di vigilanza ambientale nelle isole dell'Asinara (Porto Torres) e di La Maddalena, con circoscrizione comprendente comunque, rispettivamente, le aree terrestri e marine del parco nazionale dell'isola dell'Asinara e del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena.

---

**DPG 21 gennaio 2003, n.9**

**Istituzione del Comando Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Molentargius con sede in Cagliari.**

---

**LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 2 – Art.15**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007) (Registro Naviglio CFVA)

---

**DELIBERAZIONE N. 32/13 DEL 29.8.2007**

**Oggetto:** Disciplinare di esecuzione del Registro naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale previsto dall'art.20, comma 9, della Legge regionale 29 aprile 2003 n. 3, come sostituito dall'art. 15, comma 14 della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

---

**DELIBERAZIONE G.R. n.21/33 del 2008**

**Oggetto:** Disciplinare di attribuzione dei distintivi di grado degli Ufficiali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda".

---

**DECRETO N.4 DEL 12 .1.2012**

**Oggetto:** Modifica degli assetti organizzativi della Direzione Generale della Protezione Civile e della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

---

**LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n.12 - Art. 2 - Norma di attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.**

**DELIBERAZIONE N. 2/15 DEL 18.1.2012**

**Oggetto:** L.R. 30.6.2011, n. 12, art. 2. Trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie, nonché esoneri, in relazione al già avvenuto trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

---

**PROT.6999 DEL 26.1.2012**

**Gerarchia funzionale**

---

**LEGGE REGIONALE 15 marzo 2012, n. 6**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione** (legge finanziaria 2012) *(BURAS n.11 del 16 marzo 2012 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 7 agosto 2012, n.16 – 13 settembre 2012, n.17 – 23 dicembre 2015, n.35)*

---

**DELIBERAZIONE N. 27/24 DEL 19.6.2012**

**Oggetto:** Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 recante "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale", art. 5, comma 2: Riorganizzazione delle Sezioni di Polizia giudiziaria del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

**DELIBERAZIONE N. 50/26 DEL 7.11.2017**

**Oggetto**: Integrazione alle disposizioni che regolano i distacchi presso le Procure della Repubblica della Sardegna.

---

**Tute da navigazione -** Disciplinare

---

**Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Direzione Generale**

**Prot. 37004 - DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 30.5.2013**

**OGGETTO:** Direttiva di costituzione dei moduli di Analisi e Uso del Fuoco (GAUF).

---

**Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Direzione Generale**

**Prot. 43224 - DETERMINAZIONE N. 1248 DEL 20.6.2013**

**OGGETTO:** Adozione delle procedure interne di integrazione e affiancamento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento DOS).

---

**Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Direzione Generale**

**Prot. 58475 - DETERMINAZIONE N. 1514 DEL 8.9.2014**

**OGGETTO:** Costituzione ed approntamento delle colonne mobili del CFVA per le emergenze connesse al rischio idraulico e idrogeologico

---

**DELIBERAZIONE G.R. N. 7/12 DEL 13.02.2018**

**Oggetto:** Rapporti di collaborazione fra la il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.) e Delibera n.19/25 del 23.5.2019.

---

**DELIBERAZIONE G.R N. 40/11 DEL 10.10.2019**

**Oggetto:** Celebrazioni in onore di San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali.

---

---

==========

**LEGGE REGIONALE 5 Novembre 1985, n.26**

**Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda.** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali 24 febbraio 1987, n.6 – 9 novembre 1987, n.46 – 14 novembre 1988, n.42 – 7 giugno 1989, n.31 - 15 gennaio 1991, n.6 - 13 dicembre 1993, n.53 – 13 novembre 1998, n,31 - 9 giugno 1999, n.24 – 14 giugno 2000, n.6 - 21 aprile 2005, n.7 – 11 maggio 2006, n.4 - 29 maggio 2007, n.2 – 30 giugno 2011, n.12 - 4 agosto 2011, n.16 – 24 ottobre 2014, n.20 - 19 novembre 2014, n.24 – 14 settembre 2015, n.24 - 27 aprile 2016, n.8 - 28 luglio 2017, n.16 – 3 agosto 2017, n.18 - 27 febbraio 2020, n.4 – 15 dicembre 2020, n.30 – 23 dicembre 2020, n.32 - 21 giugno 2021.n.10 – 22 novembre 2021, n.17 – 23 ottobre 2023, n.9) - (Sentenza Corte Costituzionale n.212/2012)-(Vedasi anche Sentenza Corte Costituzionale n.37 del 2015)*

---

**Art. 1**

*(come modificato dall'art.20 della lr.n.10/2021 – art.87-lr.n.9/2023)*

E' istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna è corpo di polizia regionale specializzato nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema terrestre e marino, entro le acque territoriali, con particolare riferimento alle aree rurali, montane e costiere. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria e amministrativa ai sensi della vigente normativa nazionale e vigila sul rispetto della normativa regionale, nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse forestali, agroambientali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico regionale, e sulla sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo gli illeciti connessi. Svolge inoltre, nell'ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato. È struttura operativa regionale di protezione civile.

La Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è incardinata presso la Presidenza della Regione. Il Presidente della Regione può svolgere le proprie funzioni relative alla Direzione Generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale anche mediante delega all'Assessore della difesa dell'ambiente.

**lr.n.10/2021 – art.20-lett.c)**

in tutta la legge, ogni riferimento all'Assessore e all'Assessorato della difesa dell'ambiente è da intendersi riferito, rispettivamente, al Presidente della Regione e alla Presidenza della Regione.

**-2**. In attuazione del comma 1 sono trasferite alla Presidenza della Regione le risorse umane, tecniche e finanziarie relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Nel quadro della programmazione regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

- tutela tecnica ed economica dei boschi;
- tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici;
- tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- tutela della flora e della vegetazione:
- tutela dei pascoli montani;
- propaganda forestale e ambientale;
- difesa dei suolo dall'erosione;
- controllo dei semi e delle piantine forestali;
- quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;
- ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.

Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie:

- caccia;
- pesca nelle acque interne e marittime;
- incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;
- polizia forestale;
- polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
- beni culturali.

Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa dei suolo e avanzare proposto di soluzione agli organi competenti.

Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per territorio.

Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.

---

**Art.86-LR.n.9/2023 - Investigazione sulle cause di incendio nei boschi e nelle campagne**

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale promuove e aggiorna studi, ricerche, monitoraggio e analisi sulle cause recenti e sugli autori degli incendi nei boschi e nelle campagne della Sardegna, anche attraverso l'istituzione e la formazione specialistica di nuclei che svolgono funzioni di investigazione giudiziaria sul fenomeno.

2. Entro il mese di novembre di ogni anno la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige un rapporto consuntivo in materia e avanza proposte al Consiglio e alla Giunta regionale sulle misure ritenute necessarie ai fini del controllo e del superamento delle singole cause di incendio.

---

**LEGGE REGIONALE 7 giugno 1989, n. 31 - Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale.**

**CAPO III - *(SANZIONI AMMINISTRATIVE)***

**Art.27 – Vigilanza**

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nelle aree protette ai sensi della presente legge è esercitata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

2. L'organismo dì gestione del parco o della riserva, d'intesa con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, predisporrà per ciascuno dei parchi, delle riserve e delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale, compresi nel territorio di loro appartenenza, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale, da trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale della difesa dell'Ambiente.

**Art.28 - Sanzioni amministrative**

1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione.

2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli 29, 30 e 31, della presente legge, avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale.

**Art.29 - Danno ambientale con possibilità di ripristino**

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio ed il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 1.500.000. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

2. L'Assessore competente in materia di difesa dell'ambiente provvede altresì ad ingiungere Il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.
3. La sanzione pecuniaria di cui al primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo nel caso di immediata e completa ottemperanza all'obbligo del ripristino.
4. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato ed a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1 per cento dell'ammontare della sanzione per ogni giorno intero di ritardo.
5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede alla esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino. e successivamente, ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioní di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

**Art.30 - Danno ambientale senza possibilità di ripristino**

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 3.000.000 determinato ai sensi dei primo comma dell'articolo 29.
2. L'Assessore competente in materia di difesa dell'ambiente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in capo di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.
3. Nel caso di inadempienza all'obbligo di recupero ambientale, ferme restando le facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato ed a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'1 per cento dell'ammontare della sanzione per ogni giorno intero di ritardo.
4. Decorso invano il termine fissato l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimobrso delle spese sostenute, secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

**Art.31 - Danno ambientale di minima entità**

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 1.000.000.

**Art.32 - Competenze all'irrogazione delle sanzioni**

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni spetta al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli enti gestori per quanto di rispettiva competenza; l'Amministrazione regionale dispone, ai sensi della legislazione vigente, la confisca di beni oggetto materiale della trasgressione decidendone la destinazione.

---

**LEGGE REGIONALE 21 aprile 2005, n.7 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005).**

**Art. 40 - Disposizioni in materia di ambiente, caccia e protezione civile**

7. La competenza al rilascio dell'autorizzazione in deroga per gli interventi previsti all'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 è attribuita alla direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

---

**LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 4 - Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia**

**Art. 10 - Vigilanza**

1. L'Amministrazione regionale provvede all'applicazione della presente legge e, in collaborazione con gli enti locali, assicura la vigilanza a tutela del patrimonio speleologico e carsico della Sardegna.
2. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazione alla violazione delle norme di tutela contenute nella presente legge, compresa l'applicazione e la notifica delle sanzioni relative alla violazione.
3. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

**Art. 11 - Sanzioni**

1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e all'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in pristino, l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 3.000 a euro 10.000 per l'alterazione del regime idrico carsico;
b) da euro 1.000 a euro 2.500 per ogni danneggiamento delle grotte e delle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
c) da euro 300 a euro 2.000 per l'abbandono di rifiuti nelle grotte e nelle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
d) da euro 5.000 a euro 15.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
e) da euro 5.000 a euro 15.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, di animali, di vegetali, di fossili o di altri reperti dalle grotte e dalle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
f) da euro 50 a euro 500 per la violazione del divieto di accesso.

2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio speleologico.

---

**LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2007, n.12 – Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione *Sardegna*** *(testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 3 agosto 2017, n.18 – 23 ottobre 2023, n.9)*

**Art. 2 - Normativa tecnica di attuazione** *(come modificato dall'art.5 della lr. n.18/2017)*

1. È contenuta nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, la normativa tecnica concernente:

a) la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;
b) la definizione delle classi di verifica e di controllo ai fini della sicurezza;
c) la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni;
d) la vigilanza sui lavori di costruzione;
e) il collaudo e l'esercizio dell'opera;
f) la disciplina relativa all'autorizzazione e alla prosecuzione dell'esercizio per le opere esistenti.

1 bis. L'Allegato A può essere modificato ed integrato con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.";

**Art. 5 - Sbarramenti esistenti** *(come modificato dall'art.5 della lr. n.18/2017 – art.91-lett.a)--lr.n.9/2023)*

1. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, degli invasi esistenti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2024, presenta alla struttura regionale competente la domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, corredata da una perizia tecnica, secondo le modalità prescritte dall'Allegato A. Fino a tale data i procedimenti sanzionatori di cui agli articoli 4 e 5, per i quali non sono state irrogate le relative sanzioni, sono estinti.
2. Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che, a seguito di controllo da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale, siano sprovvisti di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e non abbiano

presentato istanza per l'ottenimento della stessa, si applicano congiuntamente:
a) la sanzione pecuniaria di euro 5.000;
b) l'ordine di demolizione, a proprie spese, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale. L'applicazione della sanzione pecuniaria di cui alla lettera a) è ridotta al 10 per cento dell'importo e la sanzione della demolizione può essere sospesa qualora il gestore o il proprietario inoltri istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'allegato A, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione o dall'entrata in vigore della presente disposizione, qualora la sanzione sia già stata applicata.

3. Le sanzioni di cui comma 2 sono applicate dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge n. 689 del 1981, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.

4. Nel caso di diniego "o decadenza" dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, il soggetto responsabile demolisce, a proprie spese e con le dovute cautele, lo sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente.

"4 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale accerta, previa comunicazione dei termini da parte dell'autorità regionale competente, l'avvenuta demolizione di cui al comma 2, lettera b), o al comma 4; qualora ne accerti l'inottemperanza dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile che decidono sull'adeguamento del piano di protezione civile e sull'esecuzione d'ufficio della messa in sicurezza con spese a carico dei responsabili."

5. In sede di prima applicazione, i soggetti tenuti alla presentazione della domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, la presentano nel termine di cui al comma 1 e sono tenuti esclusivamente al versamento di un contributo una tantum di:
a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;
b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.

6. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, è individuato quale responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonché della vigilanza dell'impianto ed è tenuto ad ottemperare alle disposizioni della presente legge.

---

**LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2014, n.20 - Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu.**

**Art.22 - Vigilanza e competenza sull'irrogazione delle sanzioni**

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del parco e la competenza all'irrogazione delle sanzioni è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda).

**Art. 23 – Sanzioni**

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della legge n. 394 del 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

**Art.91-lr.n.9/2023** - 2. All'Allegato A (Normativa tecnica) della legge regionale n. 12 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 25 le parole "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 30 settembre 2024";
b) al comma 1 dell'articolo 26 le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 30 settembre 2024".

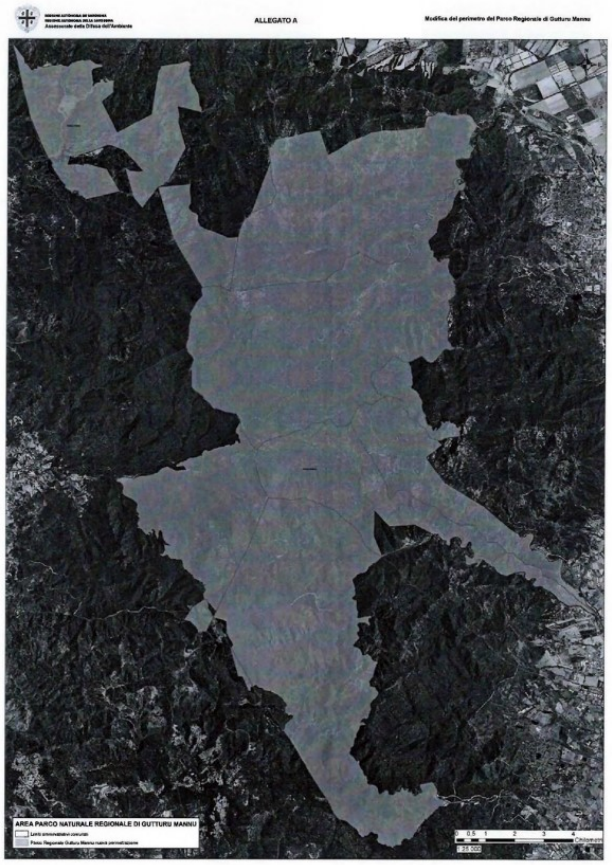


---

**LEGGE REGIONALE 14 settembre 2015, n.24 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni.**

**Art. 7 bis (Vigilanza e sanzioni)**

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, chiunque peschi in acque concesse per l'esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 100 a euro 300 fino a 5 kg di pescato;
b) da euro 500 a euro 800 qualora il pescato sia superiore ai 5 kg e fino a 50 kg di pescato;
c) da euro 1.000 a euro 3.000 qualora il pescato sia superiore ai 50 kg.

2. Alla violazione di cui al comma 1 consegue l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) confisca dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per l'attività di pesca;
b) confisca del pescato, salvo che sia richiesto dal legittimo titolare della concessione di pesca

3. Il pescato sequestrato e ancora vitale al momento dell'accertamento della violazione di cui al comma 1 è prontamente reimmesso in acqua.

4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

5. La competenza all'espletamento delle funzioni di vigilanza, prevenzione e accertamento della violazione di cui al comma 1 è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, ai corpi di polizia delle province e dei comuni competenti per territorio, alle guardie giurate nominate ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca) e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

6. Alla violazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

---

**LEGGE REGIONALE 12 giugno 2006, n. 9**
**Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.**
**Art. 60 - Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione**
1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione i seguenti compiti e funzioni:
i) istruttorie tecnico-amministrative dei procedimenti vincolistici e tutela tecnico-economica sui beni silvo-pastorali degli enti pubblici, secondo le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e relativo regolamento.

---

**LEGGE REGIONALE 27 aprile 2016, n.8 - Legge forestale della Sardegna**
**Art. 20 - Vincolo idrogeologico**
1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunta la seguente:
"i bis) le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923.".
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che le esercita attraverso i propri ispettorati.
3. Le province concludono i procedimenti di propria competenza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
**Art. 22 - Prevenzione degli incendi boschivi**
1. La Regione, al fine di promuovere e favorire tutte le azioni di prevenzione tese a ridurre il numero, l'estensione e gli effetti degli incendi boschivi:
a) sostiene lo studio, la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione di sistemi orientati alla previsione e alla prevenzione degli incendi;
b) promuove la diffusione di comportamenti sostenibili e responsabili attraverso l'educazione ambientale, la diffusione di informazioni e il supporto alla formazione;
c) promuove, anche attraverso la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la ricerca e la sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendio.
**Art. 23 - Piano regionale antincendio**
1. La Regione redige, a opera della Protezione civile regionale, il Piano regionale antincendio (PRAI) in conformità a quanto sancito dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).
2. Il Piano regionale antincendio contiene le prescrizioni antincendio per l'intero anno solare e la carta del rischio di incendi e disciplina:
a) le azioni e gli obblighi per la prevenzione diretta, interventi tecnici idonei a preservare la vegetazione forestale e rurale dal pericolo di incendio;
b) le azioni e gli obblighi per la prevenzione indiretta, azioni di sensibilizzazione, divulgazione, informazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi e rurali;
c) il coordinamento delle attività antincendio di tutti i soggetti componenti il sistema regionale antincendio anche attraverso gli elaborati tecnici e cartografici della parte generale del piano stesso, dei piani operativi ripartimentali e dei piani dei parchi e delle aree militari;
d) i criteri di aggregazione su scala regionale e di standardizzazione del volontariato antincendio;
e) i contenuti minimi di appositi piani antincendio per le aree destinate a esercitazioni militari, che prevedono limitazioni permanenti all'accesso, da redigersi a cura delle amministrazioni militari sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale; tali piani prevedono l'adozione di tutte le azioni necessarie a evitare l'insorgenza e la propagazione di incendi nelle e dalle aree amministrate, costituiscono un'apposita sezione del piano antincendio regionale e sono aggiornati con le medesime modalità.
3. Il PRAI ha validità di tre anni ed è sottoposto a revisione annuale.
4. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige i piani operativi ripartimentali, contenenti il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori di competenza degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, di intesa con l'Agenzia e con gli altri soggetti concorrenti all'attività di spegnimento degli incendi.
**Art. 25 - Sistema regionale antincendio**
1. Il sistema operativo regionale antincendio è costituito dalla Protezione civile regionale, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale, dall'Agenzia e, in base ad appositi accordi, dai soggetti statali competenti, dalle associazioni di volontariato e dalle compagnie barracellari.
2. Il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
3. Per migliorare l'attività di coordinamento delle attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi, gli ambiti territoriali regionali del sistema antincendio coincidono con i servizi ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

---

**LEGGE REGIONALE 28 luglio 2017, n.16 – Norme in materie di turismo.** *(testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 6 luglio 2018, n.23)*
**Art. 25 - Vigilanza e controlli**
1. Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dall'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e, per quanto riguarda le attività previste dagli articoli 20, 21 e 22, anche dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori.
2. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.
**Art. 26 - Sanzioni amministrative** *(come modificato dall'art. 8 della lr.23/2018)*
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.
2. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 l'operatore che:
a) non esponga il segno distintivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);
b) attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione, un segno di riconoscibilità, una capacità ricettiva o requisiti diversi da quelli propri della struttura;
c) ometta di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 l'operatore che:
a) doti le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o, comunque, ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura;
b) violi l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico o lo IUN di cui all'articolo 16, comma 8;
c) applichi prezzi superiori rispetto a quelli esposti al pubblico;
d) contravvenga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19, lettera d) dei dati ai fini statistici relativi agli ospiti alloggiati.

4 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000 l'operatore che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21 bis, commi 1 e 2.".
5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 250 chiunque violi il divieto di campeggio libero di cui all'articolo 22.
6. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie previste dai commi 2, 3, 4 e 5 sono raddoppiate.
7. Nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, può essere disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita nel comma 6, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.
8. È disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'operatore abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.
9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.
10. Il comune comunica all'Assessorato regionale competente in materia di turismo:
a) l'avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo;
b) l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 7 e 8;
c) l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

**Art. 40 - Sanzioni e vigilanza**

1. Chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della Rete escursionistica della Sardegna (RES), esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della rete medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000.
3. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

---

**DELIBERAZIONE N. 39/8 DEL 9.8.2017**

**Oggetto: Contenzioso amministrativo in materia di campeggio, escursioni e di sabbia e altro materiale proveniente dal litorale o dal mare. Atto di indirizzo interpretativo e applicativo.**

DELIBERA

di formulare, per le motivazioni citate in premessa, il seguente indirizzo interpretativo e applicativo:

1. la funzione di soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni in relazione alle materie di cui agli articoli 20, 21, 22 e 40 comma 1, della legge regionale 28.7.2017 n. 16, è esercitata ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689, dal Comune territorialmente competente;
2. la funzione di soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni in relazione alle materie di cui all'art. 40 comma 2, della legge regionale 28.7.2017 n. 16, è esercitata, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

**Art. 2**

*(come modificato dall'art.20 della lr.n.10/2021)*

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è struttura operativa della Presidenza della Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo l.

L'articolazione delle strutture organizzativi dei Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, fatta eccezione per le Stazioni forestali e di vigilanza ambientale, è disposta con il regolamento istitutivo del servizi e dei settori di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n°51.

Fino alla definizione delle procedure dì modifica del vigente regolamento approvato con il decreto dei Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 1984, n.110, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale si articola in:

a) una unità operativa con competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi;
b) sette unità operative territoriali denominate 'Ispettorati ripartimentali" con sede in Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania, coordinate dall'unità territoriale regionale;
c) ottanta Stazioni forestali e di vigilanza ambientale che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera precedente, ciascuna nel proprio ambito territoriale.

Per gli adempimenti di cui alla presente legge il numero di servizi di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, è aumentato di quattro unità; il numero dei settori di cui all'articolo 6 della citata legge è aumentato di quattordici unità.

La Giunta regionale provvede entro 90 giorni a modificare il regolamento approvato con il decreto dei Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 1984, n.110.

---

**LEGGE REGIONALE 14 giugno 2000, n. 6 - Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione.**

Art.17 - Istituzione di stazioni forestali

1 Sono istituite, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, le sedi di stazione forestale e di vigilanza ambientale nelle isole dell'Asinara (Porto Torres) e di La Maddalena, con circoscrizione comprendente comunque, rispettivamente, le aree terrestri e marine del parco nazionale dell'isola dell'Asinara e del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena.

---

**LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1993, n.53 - Art.1 - Numero dei coordinatori generali**

1. Il numero dei coordinatori generali dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione è fissato in 18 unità, ivi compreso il coordinatore generale preposto al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

---

**LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1993, n.53**

**Art.2 Coordinamento dei Corpo forestale e di vigilanza ambientale**

1. E' istituita la funzione di coordinatore generale dei Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. L'incarico è conferito, nell'ambito della dotazione organica vigente, ad un dirigente dei ruolo unico regionale appartenente al Corpo, che abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa, secondo le disposizioni previste dall'art.1 della legge regionale 14 settembre 1993, n.41.

2. Il coordinatore generale di cui al comma 1, che assume la denominazione di comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, svolge le funzioni previste dall'art.9 della legge regionale 26 agosto 1988, n.32, assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui si articola il Corpo nonché le funzioni ispettive sulle strutture stesse e sul personale.

3. Alla struttura centrale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, avente competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi, sono attribuite le competenze in materia di acquisizione di beni e di economato.

---

**LEGGE REGIONALE 13 novembre 1998, n. 31**

**Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione ss.mm.ii.**

**Art.28 - Attribuzione delle funzioni dirigenziali** *(come modificato dall'art.3 della LR.n.6-2000, dall'art.20 della LR..n.7-2005, dall'art.20 della LR..n.4-2006 – art.4 della LR.n.16-2011 - art.11 della LR.n.24/2014 – artt.9 e 22-lr.n.10/2021)*

1. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la direzione generale e su proposta del Presidente della Giunta per quanto riguarda gli ispettori.

2. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere.

3. Le funzioni di direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono conferite ad un dirigente appartenente al Corpo medesimo, ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

3 bis. Le funzioni di direttore generale o le funzioni ad esse equiparate nelle amministrazioni del sistema Regione sono attribuite per un periodo massimo di cinque anni.

3 ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, il trattamento economico delle posizioni amministrative apicali nelle amministrazioni del sistema Regione non può superare quello previsto per i direttori generali dell'Amministrazione regionale.

3 quater. Le disposizioni dell'ordinamento regionale in contrasto con quanto previsto nei commi 3 bis e 3 ter sono abrogate.";

4. Le funzioni di direzione di servizio sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente nel ramo del Sistema Regione, sentito il direttore generale della struttura di destinazione.

4 bis. La Giunta regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 20 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può, dando precedenza a quei servizi i cui direttori hanno la funzione di "datori di lavoro" ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, autorizzare l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

4 ter. Le funzioni di cui al comma 4 bis possono essere attribuite per soddisfare inderogabili esigenze legate:

a) alla salvaguardia della salute e della incolumità delle persone;
b) all'approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi di prima necessità, nonché alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti;
c) alla sicurezza dei luoghi.

4 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4 bis e, valutata la necessità organizzativa, autorizza l'avvio delle relative procedure selettive per titoli e colloquio.

4 quinquies. Gli incarichi di cui al comma 4 bis hanno durata massima di ventiquattro mesi e non sono immediatamente rinnovabili. Al dipendente spetta per la durata dell'incarico il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.

4 sexies. L'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 4 bis non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale.";

5. I decreti di attribuzione e revoca delle funzioni dirigenziali sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. La proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio.

7. L'attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale e deve tassativamente essere rideliberata entro la scadenza. Decorsi quindici giorni da tale termine, o sessanta giorni dalla sopravvenuta vacanza, senza che gli organi competenti abbiano provveduto, ad essi si sostituisce il Presidente della Giunta, che procede immediatamente, anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento.

8. Con la procedura prevista dal comma 4 il provvedimento di attribuzione delle funzioni può essere revocato e il dirigente destinato a diversa funzione dirigenziale, per esigenze attinenti all'ottimale utilizzazione delle competenze professionali, in relazione agli obiettivi, alle priorità date e ai programmi da realizzare ovvero in conseguenza di processi di riorganizzazione. Il provvedimento deve essere specificamente motivato e non può implicare giudizio negativo sull'operato del dirigente, nel qual caso si applica l'articolo 22. Al dirigente trasferito a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l'originaria indennità fino alla scadenza del precedente incarico, ma comunque non oltre i dodici mesi.

9. L'attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.

**DELIBERAZIONE N.30/1 DEL 14.9.2023**
**Oggetto: Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Atto d'indirizzo per il conferimento delle funzioni di Direttore generale dell'Amministrazione regionale**

**DELIBERAZIONE N. 13/1 DEL 15.05.2024.**
**Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 30/1 del 14.9.2023, concernente "Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Atto d'indirizzo per il conferimento delle funzioni di Direttore generale dell'Amministrazione regionale". Atto di indirizzo interpretativo**

---

**LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1987, n.6 - Art.2 - Comitati caccia**

Le funzioni esercitate dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ai sensi dell'art.75 della legge regionale 28 aprile 1978, n.32, sono attribuite ai capi degli Ispettorati Ripartimentali istituiti a norma dell'art.2, comma terzo, lettera b) della legge regionale 5 novembre 1985, n.26.

Nelle more della costituzione degli Ispettorati Ripartimentali di Iglesias, Lanusei e Tempio Pausania, le funzioni di cui al comma precedente sono svolte, rispettivamente, dai capi degli Ispettorati Ripartimentali di Cagliari, Nuoro e Sassari.

---

**LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n.12 - Art. 2 - Norma di attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale**

1. Al fine di disciplinare il trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie relative al già avvenuto trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone uno schema di proposta di norma di attuazione da trasmettere alla commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

**Art. 3**

Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati ripartimentali di cui al precedente articolo 2, corrispondono a quelle indicate dall'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n.62, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale di cui al precedente articolo 2 e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione.

**Art. 4**

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

In attesa che si provveda alla nuova disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, la consistenza, la composizione, le modalità di reclutamento del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono disciplinate dalle norme degli articoli successivi.

---

**LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2020, n. 4**
**Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale** (BURAS n.10 del 5.3.2020).

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contratti collettivi)**

1. All'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 è soppresso il periodo: "nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4 bis. Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL Corpo forestale).".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva)

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
1. Il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nelle separate aree di contrattazione per la dirigenza dell'amministrazione e degli enti e per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, e le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate.".

**Art. 5**

*(come modificato dall'art.20 della lr.n.10/2021)*

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è costituito da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quinta, quarta e terza del ruolo unico regionale previsto dall'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n°51, con le seguenti qualifiche: Ispettore forestale e di vigilanza ambientale, Assistente forestale e di vigilanza ambientale, Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e Guardia forestale e di vigilanza ambientale.

Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, i contingenti numerici del personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono specificatamente determinati secondo le modalità di cui all'articolo 30, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n°51.

Il contingente numerico dei Sottufficiali non deve superare comunque la quota del 40 per cento del contingente numerico delle Guardie forestali.

Le qualifiche funzionali di Ispettore forestale e di vigilanza ambientale per la sesta fascia funzionale, di Assistente forestale e di vigilanza ambientale per la quinta fascia, di Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale per la quarta fascia e di Guardia forestale e di vigilanza ambientale per la terza fascia, integrano quelle previste nella Tabella "A" allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e successive integrazioni; nella predetta tabella "A" sono soppresse le qualifiche di Sottufficiale forestale, Capo guardia caccia, Capo guardia giurata, Guardia forestale, Guardia caccia e Guardia giurata.

**Art. 6**

La dotazione organica dei ruolo unico regionale prevista nella tabella "B" allegata alla legge regionale 12 gennaio 1982, n.2, è incrementata di 580 posti nella terza fascia funzionale e di 180 posti nella quarta fascia funzionale.

Gli aumenti di organico di cui al precedente comma, sono destinati ad incrementare ì contingenti numerici di personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per le corrispondenti qualifiche di guardia forestale e di vigilanza ambientale, come determinati ai sensi dei secondo comma dell'articolo 5,

**Art. 7**

Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo 1 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini dei decreto dei Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297.

Ai sensi dell'articolo 4, lettera n), della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare il regolamento di attuazione dei presente articolo per la disciplina delle attribuzioni delle specifiche funzioni alle varie categorie dei personale dei Corpo secondo le qualifiche e le relative mansioni assegnate in base all'organizzazione ed ai compiti dei Corpo stesso.

**Art. 8**

I coordinatori delle unità operative di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 2 sono nominati tra il personale avente la qualifica e i requisiti previsti dalla legge regionale 17 agosto 1978, n.51, nonché la qualifica di cui al primo comma dell'articolo precedente.

**Art. 9**

L'assunzione del personale con qualifica di ispettore forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenuto nel titolo li, capo Ili, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali siano in possesso di laurea in scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria civile, ingegneria idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze naturali e giurisprudenza.

I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente secondo comma, in modo da assicurare che i due terzi dei contingente degli ispettorati forestali siano costituiti da laureati in scienze forestali.

L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dei decreto dei Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato.

**Art. 10**

L'assunzione dei personale con qualifica di assistente forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso del diploma di geometra o di perito agrario.

I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente comma.

L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

**Art. 11**

L'assunzione dei personale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblico concorso regionale secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

1 posti messi a concorso vengono ripartiti a livello provinciale, in base all'estensione territoriale, alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

Ai vincitori dei concorso spetta il diritto di opzione della sede provinciale di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito provinciale per almeno cinque anni.

Al concorso pubblico di cui ai precedenti commi, sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso dei requisiti psicofisici di cui al terzo comma dei successivo articolo 12, dei diploma di scuola media inferiore, ed abbiano età compresa tra i 18 ed i 30 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge.

Non sono ammessi al concorso i candidati che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

---

**LEGGE REGIONALE 21 aprile 2005, n.7 – Art.15 – comma 6** – I titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione.

---

**LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n.2 - Art.6**

7. È autorizzato l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato, operante in Sardegna in attività proprie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato). L'inquadramento è disposto, nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, nelle aree e nei livelli retributivi equivalenti a quelli posseduti dal personale medesimo. Nel caso in cui il trattamento economico goduto presso lo Stato sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, la differenza è attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile con futuri miglioramenti economici. Il personale inquadrato può chiedere, entro sessanta giorni dalla data d'inquadramento, di essere iscritto al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale regionale di cui alla legge regionale n. 15 del 1965; gli effetti dell'iscrizione al Fondo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda d'iscrizione. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma trovano copertura mediante le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, della legge n. 36 del 2004, alle quali l'applicazione della presente disposizione resta subordinata.

**Art. 12**

Il concorso di cui all'articolo precedente si svolge in diverse fasi, secondo programmi di esami determinati dall'Assessorato degli affari generali, d'intesa con l'Assessorato della difesa dell'ambiente ed indicati nel bando di concorso medesimo.

La prima fase del concorso è volta ad accertare, attraverso prove teorico pratiche, il possesso di adeguata conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relativa alla tutela dell'ambiente e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello dei posti messi a concorso aumentato in misura non superiore al quindici per cento, secondo le indicazioni del bando dei concorso medesimo.

I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psicofisici di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n.904, ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio a cura dell'istituto di Medicina dei lavoro dell'Università degli studi di Cagliari o dei Collegio medico costituito presso l'ospedale militare di Cagliari. Il candidato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Coloro che non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente comma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità, con provvedimento motivato dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

Ai fini previsti dal precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le eventuali apposite convenzioni.

---

**LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n.6 - Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.**

**Art.3 - Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi. Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51**

1. Il terzo comma dell'articolo 40 della legge regionale 17 agosto, n. 51, è sostituito dal seguente:

Le graduatorie dei concorsi sono utilizzate per il conferimento dei posti che si renderanno vacanti nel triennio successivo alla loro pubblicazione, per motivi diversi dall'ampliamento della dotazione organica".

2. In via eccezionale, al fine di soddisfare le inderogabili esigenze di funzionamento dell'apparato amministrativo regionale, le graduatorie dei concorsi pubblici che sono portati a compimento ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n.20, e di quelli banditi ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1985, n. 26, e 22 aprile 1987, n. 24, sono utilizzate, entro un triennio dalla loro pubblicazione, anche per la copertura delle vacanze di posti derivanti dall'ampliamento della dotazione organica di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Gli idonei del concorso pubblico a 580 posti di guardia forestale e di vigilanza ambientale, indetto ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, che abbiano superato gli esami tecnico - pratici a conclusione dell'apposito corso di formazione al quale sono stati ammessi successivamente alla prima fase concorsuale di cui all'articolo 12 della predetta legge, sono dichiarati vincitori e nominati in prova, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge medesima, in eccedenza ai posti messi a concorso e nella misura non superiore al 15 per cento dei predetti posti.

4. I candidati del medesimo concorso di cui al terzo comma che, a seguito di accoglimento dei ricorsi dagli stessi presentati avverso l'esclusione dalla graduatoria di merito degli idonei per difetto dei requisiti psico - fisici prescritti ai sensi dell'articolo 12 della predetta legge regionale, sono ammessi ad un apposito corso di formazione di cui all'articolo 13 della legge stessa e, qualora superino gli esami tecnico - pratici a conclusione del corso stesso, sono dichiarati vincitori e nominati in prova in misura ulteriormente eccedente a quella indicata nel terzo comma. Al corso di formazione sono ammessi esclusivamente quei candidati che, sulla base del punteggio conseguito nelle prescritte prove teorico - pratiche di cui al secondo comma del medesimo articolo 12, si sono collocati nella graduatoria di merito degli idonei in un posto che preceda quello dell'ultimo candidato della graduatoria medesima che, ai sensi del predetto articolo 13, è stato ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al terzo comma.

5. I candidati del concorso di cui al terzo comma che, ammesso all'apposito corso di formazione indicato nel medesimo comma, non abbiano potuto parteciparvi in quanto chiamati alle armi per servizio di leva, ovvero in stato di infermità temporanea, sono ammessi a partecipare all'apposito corso di formazione di cui al quarto comma.
6. Ai fini della applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, il contingente numerico del profilo professionale di guardia forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale è adeguato, secondo la procedura richiamata e modificata dall'articolo 2, nei limiti dell'incremento dei posti della quarta qualifica funzionale disposto dall'articolo 1.
7. Esaurite le operazioni stabilite dai precedenti commi terzo, quarto, quinto e sesto, qualora sussistano le vacanze dei posti del relativo profilo professionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale, derivanti anche dall'ampliamento della dotazione organica di cui all'articolo 1 della presente legge, i candidati del concorso di cui al terzo comma che residuano nella graduatoria di merito degli idonei prevista dal secondo comma dell'articolo 12 della predetta legge regionale n. 26 del 1985 e siano altresì in possesso dei requisiti psico - fisici prescritti dal medesimo articolo 12, sono ammessi a partecipare ad un apposito corso di formazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della stessa legge regionale n. 26 del 1985. Ai fini della partecipazione al corso di formazione, si procede secondo l'ordine della predetta graduatoria di merito.

---

**LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006 n. 4 - Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo.**
**Art. 20- Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale**
5. Per consentire l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di agenti forestali, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la totalità degli idonei nella prima fase del concorso medesimo è sottoposta agli accertamenti di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, ed avviata al corso di cui all'articolo 13 della medesima legge. Agli adempimenti necessari si provvede con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale.
6. Per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dall'attuazione del comma 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adeguare il contingente dei sottufficiali fino al numero previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, attingendo dalla graduatoria degli idonei della selezione interna approvata con decreto assessoriale n. 256/P del 22 marzo 2005; i relativi oneri, valutati in euro 10.000 annui, fanno carico alle disponibilità recate dalla UPB S02.066.

**LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)**
**Art. 6- Norme sugli organici e sulla spesa per il personale**
4. e) la validità della graduatoria del concorso relativo all'assunzione di 104 agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetto con decreto dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 1141/P del 6 novembre 2003, è prorogata per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per permettere l'espletamento del corso di formazione previsto dall'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), da parte degli idonei al concorso e per l'assunzione di un ulteriore contingente di personale è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2007 (UPB S01.02.001, UPB S01.02.002 e UPB S01.02.004);
7. È autorizzato l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato, operante in Sardegna in attività proprie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato). L'inquadramento è disposto, nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, nelle aree e nei livelli retributivi equivalenti a quelli posseduti dal personale medesimo. Nel caso in cui il trattamento economico goduto presso lo Stato sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, la differenza è attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile con futuri miglioramenti economici. Il personale inquadrato può chiedere, entro sessanta giorni dalla data d'inquadramento, di essere iscritto al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale regionale di cui alla legge regionale n. 15 del 1965; gli effetti dell'iscrizione al Fondo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda d'iscrizione. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma trovano copertura mediante le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, della legge n. 36 del 2004, alle quali l'applicazione della presente disposizione resta subordinata.

**Art.12 bis**
**(Istituzione della Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale)**
*(articolo 5 della LR.n.16/2011)*
1. È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede in Nuoro.
2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adottato previa deliberazione dalla Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità del presente articolo, la dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è incrementata di venti unità, delle quali una di livello dirigenziale che assume la denominazione di direttore della Scuola.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, a decorrere dall'anno 2012, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n.11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).".

---

**DELIBERAZIONE N. 34/10 DEL 24.10.2023 ———— Oggetto: Scuola del Corpo forestale e di vigilanza ambientale – Sede temporanea. Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda)**.
Il Vicepresidente ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 1, della legge regionale 5.11.1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), come successivamente modificato dall'art. 20, della legge regionale 21.6.2021, n. 10, la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) è incardinata presso la Presidenza della Regione.
Ricorda, inoltre, che, l'art. 12-bis, comma 1, della stessa legge istitutiva del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, disposizione aggiunta dall'art. 5, della legge regionale 4.8.2011, n. 16, ha istituito la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, stabilendone la sede in Nuoro.
Tuttavia, nonostante siano trascorsi quasi dodici anni dalla sua istituzione, la sede nuorese della Scuola regionale del CFVA, allo stato, non è ancora stata realizzata, né sono stati appaltati i lavori per la sua realizzazione.
Ciò ha comportato negli anni immediate conseguenze nello svolgimento di misure formative a beneficio del personale del

Corpo, che quotidianamente svolge attività di polizia giudiziaria e amministrativa e attività tecniche a tutela del patrimonio ambientale dell'Isola e che, pertanto, necessita di formazione costante in relazione a materie in continua evoluzione normativa. Inoltre, l'indisponibilità della sede fisica della Scuola ha avuto importanti risvolti anche nell'attività di reclutamento: infatti, in seguito al recente espletamento del concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di unità di personale da inquadrare nell'area A - Livello retributivo A1 - Agente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, la Direzione generale ha dovuto fare fronte all'organizzazione del corso di formazione previsto dal bando individuando una soluzione alternativa immediatamente percorribile.

In tale soluzione, che ha consentito l'avvio di n. 96 Allievi al "1° Corso Allievi Agenti forestali - Sardegna" in data 27 febbraio 2023 e la sua prosecuzione sino al giorno conclusivo del 31 maggio 2023, un ruolo decisivo è stato svolto dall'Agenzia "Sardegna Ricerche", che a tale progetto ha dedicato una parte consistente di una delle proprie sedi in Pula e cioè l'Edificio 2, Località Piscinamanna, all'interno del compendio del Parco tecnologico della Sardegna.

Tale struttura, punto fermo della didattica in aula del Corso, si è rivelata una soluzione vincente per varie ragioni, non ultima il fatto che, oltre a essere inserita nel Parco regionale del Gutturu Mannu, è immersa in un bosco di notevole importanza naturalistica, proprio uno di quei beni dell'Isola che, nell'immediato futuro, gli Allievi, divenuti Agenti, saranno chiamati a difendere e tutelare.

Gli atti formali e le interlocuzioni che, sin da prima dell'inizio del Corso, la Direzione generale del CFVA, col pieno appoggio della Presidenza, ha avuto con l'Agenzia "Sardegna Ricerche", hanno fatto emergere una comunanza di intenti sul Corso stesso, ma anche sulla futura attività di formazione e post formazione di cui l'intero personale del Corpo, e anche tutto il personale che fa parte del complesso sistema della protezione civile regionale, ha necessità in modo continuo e programmato.

A tale proposito, la disponibilità dell'Agenzia alla cessione in uso al CFVA dei locali in questione per le attività citate, unitamente a quelli del poco distante Edificio 3 qualora necessari, merita un'attenta considerazione, soprattutto in quanto consentirebbe, nelle more della realizzazione della Scuola a Nuoro, lo svolgimento di iniziative di formazione immediate, in una sede che, alla prova dei fatti, si è rivelata assolutamente idonea.

Il Vicepresidente, pertanto, propone di dare mandato alla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e all'Agenzia "Sardegna Ricerche" affinchè, previa individuazione di una o più sedi fisiche idonee tra quelle attualmente nella disponibilità dell'Agenzia in Pula, Località Piscinamanna, addivengano alla stipulazione di una convenzione per l'utilizzo di tali locali a titolo di sede temporanea della Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per la durata di anni cinque.

Inoltre, il Vicepresidente propone che la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l'Agenzia "Sardegna Ricerche", di comune accordo e qualora fosse necessario, entro tre mesi dalla data di stipulazione della convenzione di cui sopra, quantifichino i costi necessari per eventuali lavori di ristrutturazione degli edifici in questione al fine del loro ottimale utilizzo anche in qualità di foresterie a beneficio di docenti e discenti. La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sulla proposta in esame

**DELIBERA**

- di dare mandato alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e all'Agenzia "Sardegna Ricerche" affinchè, previa individuazione di una o più sedi fisiche idonee tra quelle attualmente nella disponibilità dell'Agenzia in Pula, Località Piscinamanna, addivengano alla stipulazione di una convenzione per l'utilizzo di tali locali a titolo di sede temporanea della Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per la durata di anni cinque;
- di dare mandato alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e all'Agenzia "Sardegna Ricerche" affinchè, di comune accordo e qualora fosse necessario, entro tre mesi dalla data di stipulazione della convenzione di cui sopra, quantifichino i costi necessari per eventuali lavori di ristrutturazione degli edifici in questione al fine del loro ottimale utilizzo anche in qualità di foresterie a beneficio di docenti e discenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale — Il Vicepresidente
Sergio Loddo — Giuseppe Fasolino

---

**LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2011, n. 1**
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011).**
**Art. 5 - Disposizioni nei settori socio-assistenziale e dell'istruzione**

19. È autorizzata, nell'anno 2011, a completamento di quanto previsto dalle leggi regionali n. 4 del 2006, articolo 22, comma 16 e n. 2 del 2007, articolo 15, comma 10, la spesa di euro 5.000.000 finalizzata alla realizzazione della Scuola forestale della Sardegna (UPB S02.02.004).

---

**LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 2**
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)**
**Art.15 - Disposizioni nel settore ambientale**

10. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S04.08.013 - cap. SC04.2246, è autorizzata, per l'anno 2007, l'ulteriore spesa di euro 50.000 per il completamento dello studio di fattibilità della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale da realizzarsi a Nuoro.

---

**LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006 n. 4 - Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo.**
**Art. 22 - Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca**

16. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.102 è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 50.000 per la predisposizione dello studio di fattibilità della scuola di formazione del Corpo forestale da realizzarsi a Nuoro.

**Art. 13**

*(come modificato dall'art.5 della LR.n.16/2011)*

La seconda fase dei concorso è volta a sviluppare le attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale.

A tal fine, l'amministrazione è autorizzata a stipulare con gli idonei un contratto di formazione per il limitato periodo del corso di formazione.

Durante la partecipazione al corso, agli idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi guardie dei Corpo forestale dello Stato.

Al termine dei corso gli idonei devono superare gli esami tecnico-pratici che si svolgeranno presso la Scuola.

Coloro che avranno superato gli esami di cui al precedente comma sono nominati in prova ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1978, n°51, secondo l'ordine di una graduatoria stilata in base alla valutazione finale riportata negli esami di cui al precedente comma. L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini dei decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

La graduatoria dei concorso è utilizzata, per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro due anni dalla sua pubblicazione.

Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di formazione previsti al primo comma, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

**Art. 14**

*(come modificato dall'art.11-lr.n.6/1991 e art.5 lr.n.16/2011)*

Per l'assunzione dei personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, salvo quanto previsto dai successivi commi.

In sede di prima applicazione, agli impiegati dei ruolo unico regionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, prescindendosi dai limiti di età, abbiano almeno sei anni di anzianità nella qualifica stessa e non abbiano subito alcuna sanzione disciplinare nel periodo di cinque anni anteriori al bando, è riservato il cinquanta per cento dei posti a concorso con arrotondamento all'unità superiore.

I candidati risultati idonei nella prima fase dei concorso vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a mesi sei, presso la *Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale*. L'ammissione al corso è disposta nel rispetto della graduatoria di merito che è formata secondo la percentuale di aumento di cui al secondo comma dell'articolo 12, fatta comunque salva la riserva di cui al precedente comma riferita ai posti a concorso.

Durante il periodo di frequenza dei prescritto corso di formazione tecnico-professionale, il personale dei ruolo unico conserva il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza al predetto ruolo, Agli altri idonei spetta il trattamento economico iniziale previsto per il personale della quinta qualifica funzionale del ruolo unico regionale.

I vincitori dei concorso sono nominati in prova con l'attribuzione dei grado di vicebrigadiere ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51. L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini dei decreto dei Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

Ai vincitori di concorso che siano impiegati dei ruolo unico regionale si applica l'articolo 43, commi primo e secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle stazioni forestali.

Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

**Art. 15**

*(abrogato dall'art.5 della LR.n.16/2011)*

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di cui agli articoli 13 e 14 e, eventualmente anche con le Università, le convenzioni attinenti alla specializzazione ed aggiornamento professionale dei personale dei Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

**Art. 16**

Al personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo scelto al compimento dei quadriennio di permanenza nel grado immediatamente inferiore, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.

Al personale con la qualifica di guardia forestale è attribuito il grado di guardia scelta al compimento dei quadriennio di effettivo servizio nella qualifica di guardia forestale, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.

Nell'ipotesi in cui al personale di cui ai precedenti commi sia sta irrogata sanzione disciplinare, l'attribuzione dei grado successivo è subordinata alla conforme deliberazione dei competente comitato di servizio, ed è comunque assoggettata ai ritardi previsti per le promozioni dall'articolo 83 dei testo unico approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

L'attribuzione dei gradi disposta ai sensi dei precedenti commi determina effetti esclusivamente sotto l profilo della gerarchia funzionale, fatti salvi i poteri connessi alle mansioni conferite ai sensi dell'articolo 37, secondo comma della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

**Art. 17**

Il numero dei sottufficiali e delle guardie forestali e di vigilanza ambientale destinate alle unità operative di cui alle lettere a) e b) dei terzo comma dell'articolo 2, per il disimpegno dell'attività amministrativa connessa ai compiti di istituto, non può superare il cinque per cento dei numero complessivo dei personale cui sono assegnate le medesima qualifiche.

Nella percentuale di cui al precedente comma devono essere ricompresi prioritariamente i sottufficiali e le guardie nei cui confronti sia stata riconosciuta l'inidoneità fisica in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51 ovvero abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

**Art. 18**

Fatta salva l'applicazione della norma prevista dall'articolo 37, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, il comando delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale istituite ai sensi dell'articolo 2, è esercitato dal sottufficiale forestale più elevato in grado, in servizio nelle stesse stazioni.

Solo nel caso di temporanea indisponibilità dei sottufficiale la stazione forestale può essere comandata da una guardia scelta.

**Art. 19**

In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di servizio stabilito dall'articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, nelle stazioni forestali deve essere articolato in turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi.

Per le particolari esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sino a quando non sarà diversamente disposto dagli accordi previsti dall'articolo 2, comma secondo, della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, e in deroga alla norma dei quarto comma dell'art.49 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, il personale dei Corpo forestale e di vigilanza ambientale per l'assolvimento di compiti di polizia forestale, può essere autorizzato a prestare fino a 40 ore mensili di lavoro straordinario.

**Art. 20**

Al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale competono le seguenti indennità:

- indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfetaria mensile diversificata per il personale con la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia;
- indennità per servizio di campagna per ogni giornata di effettivo servizio in campagna;
- indennità per uso di mezzo aereo o marittimo per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di novanta giorni, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;
- indennità per reperibilità e disponibilità quando richiesta dall'Amministrazione regionale, per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di novanta giorni, secondo le modalità stabilite dalla stessa Amministrazione.

Le indennità di cui al precedente comma sono cumulabili con il compenso per lavoro straordinario.

L'indennità per servizio d'istituto corrisposta in misura forfetaria mensile, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete limitatamente a dodici mensilità, è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio ed è inoltre sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

La misura della indennità di cui al presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi previsti dall'articolo 2, comma secondo, della legge regionale 25 giugno 1984, n.33.

Nelle more dell'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente relativi al triennio 1985-1987, al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale le indennità di cui al primo comma sono corrisposte nella seguente misura:

- indennità per servizio d'istituto: (lire 200.000, lire 170.000, lire 150.000 e lire 130.000, per il personale avente la qualifica rispettivamente di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale; - indennità per servizio di campagna: lire 2.000 per il personale avente la qualifica di sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;
- indennità per uso di mezzo aereo o marittimo: lire 7.000 per Il personale avente la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;
- indennità per reperibilità e disponibilità: lire 600 orarie, per il personale avente la qualifica di ufficiale, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale.

---

**Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 - Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio** *(Testo coordinato con ss.mm.ii.: Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 32)*

**Art. 6 Disposizioni in materia di personale** *(Come modificato da art.6, c.4-lett.a)-lr.n.32/2020)*

5. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, comma 4 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 4 (Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale), *e al fine di adeguare l'assegno di funzione del Corpo medesimo all'assegno pensionabile percepito dall'omologo personale statale, in analogia agli incrementi riconosciuti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 (Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018") e dall'articolo 45, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), al personale dei corpi di polizia ad ordinamento civile, nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva,* alla contrattazione collettiva regionale sono destinate, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, risorse pari a euro 2.306.000 per l'annualità 2020 e a euro 9.221.000 annui a decorrere dall'annualità 2021 (missione 01 - programma 10 - titolo 1).

**Art. 21**

Il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma primo, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Art. 22**

Agli effetti dei decreto dei Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297, la carriera direttiva del ruolo organico dei personale delle foreste e il ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Ragione autonoma della Sardegna sono sostituita dai contingenti dei Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all'articolo 5, rispettivamente con le qualifiche di Ispettore forestale e di vigilanza ambientale, Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e Guardia forestale e di vigilanza ambientale.

L'Amministrazione regionale è tenuta a promuovere l'adeguamento dei decreto dei Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297, in relazione alle qualifiche dei personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di cui al primo comma dei precedente articolo 5.

**22 bis**
**(Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)**
*(art.5 della LR.n.16/2011, come modificato dall'art.28-lr.n.17/2021)*

1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. (*soppresso da art.28, comma 2-lr.n.17/2021)*

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:

a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011;

b) *(soppresso da art.28, comma 2-lr.n.17/2021)*

4. *(soppresso da art.28, comma 2-lr.n.17/2021)*

.

---

**Legge Regionale 19 novembre 2014, n.24 - Art. 11 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 - (Attribuzioni delle funzioni dirigenziali)**

1. All'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole "del corpo medesimo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29.";

**Art. 23**
*(come modificato dall'art.5 della LR..n.42/1988)*

Le disposizioni previste dall'articolo 90, commi secondo, quinto e sesto della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, sono estese al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n.2.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'articolo 22 commi secondo e quinto, della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, ai contingenti indicati nel quarto comma dell'articolo 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

-10 unità per la quinta fascia funzionale;
-15 unità per la quarta fascia funzionale.

Al fine di assicurare l'attività istituzionale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, in relazione alle esigenze operative ed ai connessi rapporti di dipendenza funzionale tra il personale appartenente allo stesso Corpo, gli impiegati aventi le qualifiche di sottufficiale e di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, forniti dei prescritto titolo di studio, svolgano da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale, sono inquadrate a domanda, anche in sovrannumero, nella fascia funzionale immediatamente superiore con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 24**
*(come modificato dall'art.6 della LR..n.42/1988)*

In sede di prima applicazione della presente legge è assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nell'ambito dei contingenti determinati ai sensi dei secondo comma dell'articolo 5, il seguente personale inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51:

a) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva dei ruolo tecnico delle foreste di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n.18;
b) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva dei ruoli tecnico e tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda di cui alla legge regionale 29 ottobre 1964, n.24 e successive modificazioni, che ne facciano domanda;
c) gli impiegati della quinta fascia funzionale dei ruolo unico regionale in servizio presso gli Ispettorati delle foreste e presso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, nonché quelli in servizio presso i comitati provinciali della caccia, provenienti dalla carriera di concetto rispettivamente dei ruolo tecnico delle foreste di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n.18, e dei ruolo tecnico della predetta Azienda di cui alla legge regionale 29 ottobre 1964, n.24, e successive modificazioni, che ne facciano domanda;
d) i sottufficiali forestali e le guardie forestali provenienti dal ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n.18;
e) i capi guardiacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei comitati provinciali della caccia della Regione Sarda;
f) i guardiacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei comitati provinciali della caccia della Regione Sarda;
g) i capi guardia giurata e le guardie giurate provenienti dal ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda di cui alla legge regionale 8 maggio 1968, n.25.

Il personale di cui alle lettore b) e c) dei precedente comma è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Contestualmente all'assegnazione di cui al primo comma, al personale predetto sono attribuite le seguenti qualifiche:
- ispettore forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alle lettere a) e b);
- assistente forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alla lettera c);
- sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, ai sottufficiali forestali indicati alla lettera d) ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982, n.2, nonché ai capi guardiacaccia ed ai capi guardia giurata;
- guardia forestale e di vigilanza ambientale, alle guardie forestali indicate alla lettera d) ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982, n.2, nonché ai guardiacaccia e alle guardie giurate.

Il personale indicato nelle lettere e), f) e g) è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento professionale promosso dall'Amministrazione regionale.

---

**Legge Regionale 14 novembre 1988, n.42 – Art.6 -**

l. Il seguente personale, inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, ed in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali o presso l'Azienda foreste demaniali della Regione sarda alla data del 1° giugno 1988, è assegnato, a domanda, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale:
1) impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1985, n.26;
2) impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla sesta in possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 5 novembre 1985, n.26.

2. Il personale indicato al precedente comma è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Contestualmente all'assegnazione di cui al primo comma al personale predetto sono attribuiti, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, i corrispondenti profili professionali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

**Art. 25**

Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 21 il personale indicato alle lettere b), c), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 24 cessa di appartenere al Corpo forestale e di vigilanza ambientale qualora, entro due anni, non abbia avuto attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale.

In tal caso si applica la disciplina prevista dall'articolo 38 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

---

**Legge Regionale 9 novembre 1987, n.46 – Art.1 -** Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 1985, n.26, relativamente al personale di cui alla lettera e) dei primo comma dell'articolo 24 della stessa legge, è prorogato per altri due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 26**

L'attribuzione delle qualifiche previste dal terzo comma dell'articolo 24 determina il conseguente inquadramento nelle fasce funzionali cui le qualifiche di attribuzione appartengono ai sensi dei precedente articolo 5.

**Art. 27**

L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché secondo le prescrizioni della competente autorità statale, le divise e le armi in dotazione.

Con decreto dei Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma.

---

**LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2021, n.17 - Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale** *(come integrato dall'art.88-lr.n.9/2023).*

**Art. 5 Disposizioni in materia di personale**

12. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e la Protezione civile regionale, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, sono autorizzati, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dei propri bilanci, ovvero anche mediante integrazione di un apposito fondo da prevedersi nell'ambito del Piano regionale anti incendi (PRAI), e del Piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1989 (missione 11 - programma 01 - titolo 1), ad assicurare il servizio mensa a favore di tutto il personale impegnato in attività continuative nelle sale operative, nelle basi antincendio e nei Centri operativi di comparto. Per il personale dipendente l'onere a carico dell'Amministrazione non può eccedere il valore previsto per il rimborso dei pasti in regime di missione.

13. Ove non sia oggettivamente possibile garantire l'effettiva consumazione del pasto da parte degli aventi diritto è concesso al personale regionale il buono pasto ordinario. La contrattazione collettiva può stabilire l'attribuzione dei buoni pasto anche in soprannumero rispetto al limite massimo stabilito.

**Art. 28**

*(come modificato dall'art.1 della LR.n.28/1999 e dall'art.5 della LR.n.13/2000)*

*(Abrogato dall'art.18 della legge regionale 9 giugno 1999, n.24)*

Le funzioni che gli Istituti forestali dell'Amministrazione regionale attualmente svolgono per la gestione dei patrimonio agricolo-forestale degli enti pubblici e dei privati, sono delegati agli enti locali ed ai Consorzi di bonifica nei cui ambiti territoriali ricade il patrimonio stesso.

La gestione di cui al comma precedente avviene sulla base dei programma pluriennale di forestazione, approvato secondo le procedure di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n.33. Il programma individua gli enti delegati e i finanziamenti per lo svolgimento delle attività gestionali.

Gli enti delegati a norma dei presente articolo, per la predisposizione e l'attuazione degli interventi di prevenzione e di

vigilanza diretti alla cura del patrimonio ambientale ricadenti nei loro territori, possono avvalersi degli organi periferici dell'Assessorato della difesa dell'ambiente i quali sono tenuti a prestare la loro collaborazione in base alle direttive impartite dallo stesso Assessorato, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, nelle quali sono indicate priorità, direttrici e modalità di intervento.
Restano ferme le vigenti norma concernenti i compiti attribuiti all'Azienda delle foreste demaniali della Regione demaniali della Regione Sarda.

---

**Legge Regionale 9 giugno 1999, n.24 - Art.7 - Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale**

1. Tutte le opere di rimboschimento e rinsaldamento e le opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico - forestale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con provvedimento del dirigente competente.
2. Le opere di cui al comma 1 possono essere eseguite in economia, nella forma dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, anche in deroga alle norme generali sulle opere pubbliche, nei casi e modi previsti dal regolamento dei lavori in economia dell'Ente.

**Art. 29**

*(come modificato dall'art.1 della LR.n.28/1999 e dall'art.5 della LR.n.13/2000)*
*(Abrogato dall'art.18 della legge regionale 9 giugno 1999, n.24)*

La gestione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale è di competenza delle strutture organizzativi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al terzo comma, lettera b), dell'articolo 2, sino a quando non sarà operativa la delega di cui all'articolo 28, primo comma.

I cantieri attivati per la sistemazione idraulico-forestale alla data di operatività della delega restano nella competenza delle predette strutture sino alla ultimazione dei lavori.

**Art. 30**

E' riconosciuto rilevante valore all'opera svolta dalle associazioni di volontariato e dai singoli volontari.

Il Corpo forestale di vigilanza ambientale può avvalersi dei contributo al funzionamento dei servizi, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi stessi, delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari.

Al personale volontario di cui al precedente comma non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi' per spese di trasporto, vitto e alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente l'amministrazione che ha richiesto o che ha autorizzato l'intervento dei volontari.

Le norme per l'applicazione dei presente articolo, saranno definite da apposito regolamento da emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, in armonia con i principi stabiliti dalle norme statale vigenti in materia.

**Art. 31**

In deroga alla disposizione dell'articolo 42, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, ed una volta soltanto, per la copertura dei posti istituiti a norma dei precedente articolo 6 nella terza fascia funzionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale, il bando dei concorso disciplina le prove e le materie d'esame, i poteri della commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria per l'espletamento dei concorso stesso.

Il concorso di cui al precedente comma è indetto con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.
Analogamente a quanto previsto nei precedenti commi e per una volta soltanto, è disciplinato con il relativo bando il concorso indetto ai fini della copertura dei posti istituiti a norma dell'articolo 6 nella quarta fascia funzionale, con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale.

**Art. 32**

*(come modificato dall'art.6 della LR.n.42/1988)*
*(soppresso dall'art,80 della LR.n.31/1998)*

L'organizzazione amministrativa dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda si articola in conformità ai principi stabiliti nel titolo I della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, nel numero massimo di quattro servizi e nove settori.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i competenti organi dell'Azienda stessa dispongono gli adempimenti di attuazione in ordine a quanto stabilito nel precedente comma.

1 coordinatori delle strutture organizzativi dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda sono nominati tra il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale avente i requisiti previsti dalla normativa in materia di attribuzione degli incarichi di coordinamento.

---

**Legge Regionale 14 novembre 1988, n.42 - Art.6 -**

6, Il coordinamento dei settori amministrativi e contabili può essere attribuito anche al personale non appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

7, Gli incarichi di coordinamento delle strutture organizzativi dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda, in atto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati qualora i titolari degli incarichi stessi non appartengano ai Corpo forestale e di vigilanza ambientate ovvero non abbiano presentato istanza di assegnazione al Corpo a norma dei precedente secondo comma.

8. Le disposizioni di cui al comma che precede non si applicano agli incarichi di coordinamento dei settori amministrativi e contabili.

**Art. 33**

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimate in lire 300.000.000 per l'anno 1985 e in lire 22.500.000.000 per l'anno 1986 e successivi.

Alle spese per l'anno 1986 e successivi si fa fronte con il maggior gettito delle imposte di bollo e sul consumo dei tabacchi derivante dal loro naturale incremento e con l'aumento della quota dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere le proprie funzioni normali.

==========

==========

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. 297**

**Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali** *(GU 8 luglio 1972, n.176)*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n°3;
Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art.56 dello statuto predetto;
Udito il parere dei Consiglio regionale Sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Presidente dei Consiglio dei Ministri', di concerto con i Ministri per l'interno e per l'agricoltura e le foreste;

**Decreta**

**Articolo unico**

Agli impiegati della carriera direttiva dei ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione autonoma - della Sardegna è riconosciuta, con decreto del rappresentante dei Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal rappresentante del Governo, d'intesa con la Giunta regionale.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. £ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1972.

LEONE ANDREOTTI - RUMOR- NATALI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972 Atti del Governo. registro n. 249, foglio n. 22.*

==========

==========

**DECRETO DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA 20 luglio 1973, n. 0569-16.4.1973**

**Riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza ed autorizzazione all'armamento al Personale forestale inquadrato nei ruoli regionali.**

Il Rappresentante del Governo nella Regione Sarda

Visto il D.P.R. n.297 del 6 maggio 1972, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, con cui viene demandata al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda la potestà del riconoscimento della qualifica di "agente di pubblica sicurezza" agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli dei ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione Autonoma della Sardegna;
Vista la nota n.1285 in data 26 gennaio 1973, con cui il Presidente della Giunta regionale sarda fa richiesta che venga operato il menzionato riconoscimento;
Sentiti i competenti Organi della P.S.;
Veduti il T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 n.773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940 n.635.

DECRETA

**Art. 1**

E' riconosciuta la qualifica di "agente di pubblica sicurezza" agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione Autonoma della Sardegna.

**Art. 2**

Con separati provvedimenti si procederà alla attribuzione della qualifica anzidetta in favore delle persone singole appartenenti ai ruoli in questione, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dall'art.138 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n.773.

**Art. 3**

Contestualmente all'attribuzione della qualifica di "agente di P.S.", il personale appartenente ai ruoli organici summenzionati verrà autorizzato a portare armi del tipo che sarà stabilito con separato provvedimento, d'intesa con la Giunta regionale Sarda.

**Art. 4**

Il personale riconosciuto e autorizzato nelle forme previste dal precedente art.3 dovrà prestare giuramento dinanzi al Pretore competente per territorio, ai sensi dell'art.250 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 6.5.1940 n.635; il Pretore competente attesterà del prestato giuramento in calce al decreto di attribuzione della qualifica al singolo destinatario.

**Art. 5**

Il titolare della qualifica di agente di P.S., secondo i modi e termini di cui ai precedenti articoli, nell'esercizio delle sue funzioni dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata da questo Ufficio, e contenente gli estremi del decreto di attribuzione della qualifica e la data dei giuramento.

**Art. 6**

Il personale riconoscimento a mente dei precedenti articoli è autorizzato ad indossare la divisa e all'uso del distintivo secondo i modelli che verranno approvati con successivo, separato provvedimento, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comando Militare della Sardegna.

**Art. 7**

Le autorità di pubblica sicurezza nella Regione Sarda sono incaricate della esecuzione del presente decreto.

Cagliari, lì 20 luglio 1973

VALENTINI

==========